

**ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI ED ESPERTI  
CONTABILI DI TORINO IVREA  
PINEROLO**

**PARTE I**

**PERSONE FISICHE: TASSAZIONE REDDITI DI FONTE FRANCESE**

**VIOLLAND Ariele / TAMBURELLI Roberto**

## **HP LAVORO:**

- \* **consideriamo solo il caso delle persone fisiche RESIDENTI in Italia**
- \* **non consideriamo aspetti previdenziali o di altra natura**

Art. 3 c.1 TUIR: principio della: world-wide taxation

Limitiamo analisi ai seguenti redditi:

- \* Redditi di Lavoro dipendente
- \* redditi di capitale e diversi
- \* Redditi immobiliari ( nella PARTE II )

**Art. 2 del TUIR ( versione dal 1 gennaio 2024):**

**Comma 2:**

E' residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha nel nostro Paese:

A – LA RESIDENZA

B – IL DOMICILIO ( relazioni personali e familiari)

C – LA PRESENZA

D – Salvo prova contraria: ISCRIZIONE ALL'ANAGARAFE DELLA POPOLAZIONE ( che non esiste in FRA)

**Comma 2-bis:**

Inversione dell'onere della prova per resident in Paesi black-list: MONACO

## **FONTI DI DIRITTO DA CONSIDERARE**

- 1) Normativa interna dei due Paesi: in Italia TUIR in FRA Code General des Impots
- 2) Convenzione Francia- Italia per evitare le doppie imposizioni: in Italia pubblicata in GU del 23 gennaio 1992
- 3) Normativa Unione Europea

**CRITERIO APPLICATIVO:** La Convenzione, trattandosi di una fonte internazionale pattizia, ha rango superior della normativa interna e, in linea di principio, la deroga.  
( Art. 169 TUIR – Art. 10 Costituzione – Principio consolidato internaz.)

**PORTATA CONVENZIONI:** limitata alle imposte dirette e sul patrimonio

## LAVORO DIPENDENTE:

### NORMATIVA INTERNA:

- tassabile in Italia ancorché sia svolto in FRA.
- Credito d'imposta Art. 165 TUIR : l'imposta estera **deve essere definitiva**
- **FRUIBILE SOLO** se anche la Convenzione prevede la tassazione nel Paese della fonte: FRA.
  - La detrazione di cui al comma 1 puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo.
  - L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo
  - Non si può chiedere a rimborso l'eccedenza

## **LAVORO DIPENDENTE:**

### **NORMATIVA CONVENZIONALE**

Art. 15 comma 1 :tassazione esclusiva nel paese di residenza se il Lavoro è ivi svolto.

ATTENZIONE che se la FRA tassa il reddito ITA NON riconoscerà il credito d'imposta in quanto l'imposta non è definitiva e potrebbe essere richiesta a rimborso dal contribuente.

Tassazione concorrente ITA-FRA se Lavoro è svolto in FRA da residente ITA  
in questo caso ITA riconosce credito d'imposta.

Art. 15 comma 2: ECCEZIONE: tassabilità solo nel Paese di residenza se congiuntamente:

- a) Lavoratore soggiorna in FRA meno di 183 gg/anno
- b) Il suo costo non è sostenuto da un soggetto residente in FRA

## LAVORO DIPENDENTE:

### CASI PARTICOLARI: TRANSFRONTALIERI

- DEFINIZIONE: - soggetti che mantengono la residenza fiscale italiana;
  - lavoratori che si recano quotidianamente all'estero per lavorare

FRANCIA: l' Art. 15 par. 4 Della Convenzione definisce frontaliero chi:

- è lavoratore dipendente;
- risiede in regioni confinanti con la FRA ( in FRA dipartimenti confinanti con ITA- Protocollo punto 9)
- lavora nell'altro Stato in un dipartimento confinante con l' ITA
- si reca quotidianamente all'estero per esercitare la propria attività

Benefici: franchigia esente pari a 10.000 €

Tassazione esclusiva nello Stato di RESIDENZA

## LAVORO DIPENDENTE:

### CASI PARTICOLARI: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

#### Art. 51 TUIR

Comma 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente:

- prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
- da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,
- è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

ATTENZIONE: che il credito d'imposta **va parametrato** alla parte tassabile del reddito estero

\* Criticità sulla individuazione dei settori di attività

## LAVORO DIPENDENTE:

CASI PARTICOLARI: HOUSE-WORK ( impropriamente “SMART WORKING”)

Il soggetto mantiene la residenza fiscale in Italia

Caratteristiche: in molti casi il lavoratore è dipendente di una società francese ma svolge la sua attività

dalla propria residenza italiana: parzialmente

totalmente.

NON sono applicabili le regole su:

**Frontalieri:** non si reca ogni Giorno a lavorare in Francia

**Retribuzioni convenzionali:** mancano I requisiti del lavoro svolto all'estero e della permanenza

all'estero per più di 183 gg

Quindi tenere conto di normative interne (ITA e FRA) e Convenzione

## **LAVORO DIPENDENTE – House work**

TUIR : tassabile in Italia

CONVENZIONE: dipende

Art. 15 comma 1 :tassazione esclusiva nel paese di residenza se il Lavoro è ivi svolto.

Tassazione concorrente ITA-FRA se Lavoro è svolto in FRA da residente ITA  
in questo caso ITA riconosce credito d'imposta.

Art. 15 comma 2: ECCEZIONE: tassabilità solo nel Paese di residenza se congiuntamente:

- a) Lavoratore soggiorna in FRA meno di 183 gg/anno
- b) Il suo costo non è sostenuto da un soggetto residente in FRA

REGIME IMPATRIATI: circolare 25/E del 2023 ha stabilito la fruibilità del regime agevolato ai soggetti che si stabiliscono in Italia facendo house-work per un datore di Lavoro estero. E' agevolata solo la quota di reddito corrispondente al Lavoro svolto in ITA.

## **LAVORO DIPENDENTE – House work**

**CONCLUSIONI:** andrebbe concordato uno stipendio suddiviso in due tranches:

- la parte di Lavoro svolta in FRA tassabile in entrambi paesi
- il Lavoro svolto in ITA teoricamente tassabile solo in ITA

**ATTENZIONE :** Rischio STABILE ORGANIZZAZIONE per il datore di lavoro

## REDDITI DI CAPITALE: dividendi

- I dividendi derivanti da una partecipazione in una società francese sono tassabili sia in Francia che in Italia;
- L' Art. 10 della Convenzione stabilisce che se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata in FRA non puo' eccedere:
  - a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' assoggettabile all'imposta sulle societa' che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
  - b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
- Ricordiamo che, ricorrendone le condizioni, le società possono beneficiare anche della Direttiva madre/Figlia.
- In molti casi conviene assumere la partecipazione con una Holding ITA

## REDDITI DI CAPITALE: dividendi

- Meccanismo del rimborso del precompte e
- dell'avoir fiscal
- Credito d'imposta Art. 165 TUIR: ad oggi si è sempre considerato ( posizione ADE) che non essendo I dividendi soggetti a tassazione progressive ma ad imposizione sostitutiva la ritenuta estera Non produce credito d'imposta.
- La base imponibile italiana è il:
  - \* "NETTO FRONTIERA": se il dividendo è incassato tramite un intermediario finanziario:
  - \* LORDO se è dichiarato dal contribuente in UNICO ( parere diverso Corte Giustizia UE)
- Sentenza opposta della Cassazione ( Sentenze 25698/2022 e 10204 del 2024) in caso di Paesi Convenzionati: ad oggi il principio non è ancora stato acquisito dall' ADE.

## REDDITI DI CAPITALE: Interessi

- Gli interessi che una PF riceve da investimenti fatti tramite una banca francese non sono tassabili in FRA se non sono pagati da un soggetto francese.
- In caso di tassazione in FRA l' Art. 11 della Convenzione stabilisce che :  
se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

## **REDDITI DIVERSI : plusvalenze**

- Le plusvalenze generate dalla cessione di attività finanziarie detenute in FRA saranno imponibili solo in ITA in base all' Art. 13 comma 4 della Convenzione.
- ECCEZIONI ( Protocollo della Convenzione)
- gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una societa' o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da detta societa' o persona giuridica nell'esercizio della propria attivita', industriale, commerciale, agricola ovvero nell'esercizio di una attivita' non commerciale.

## **REDDITI DIVERSI : plusvalenze**

b) gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) (immobili) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società'.

### **IVAFE:**

- Ricordiamo che su alcune attività finanziarie detenute in FRA andrà anche pagata l' IVAFE:  
dal 2024 aliquota 0,4%

**PARTE II**

**DETENZIONE IMMOBILI**

**IN FRANCIA**

MANCUSO Joel  
TAMBURELLI Roberto- ODCEC TORINO

## **IPOTESI DI LAVORO :**

- Consideriamo solo immobili civili
- Consideriamo solo possesso da parte di persone fisiche italiane (PF)
- Limitiamo analisi a: tassazione diretta, IVIE/IVAFE, RW

## **CASI ESAMINATI:**

A – Possesso diretto da PF

B – Possesso tramite SCI

C – Possesso tramite Sarl FRA

D – Possesso tramite s.s.( società semplice)

E – Possesso tramite Srl

F - TRUST

## **A-POSSESSO DIRETTO PF**

### **Tassazione reddito:**

- Immobile NON locato: non essendoci tassazione diretta figurativa in FRA no IRPEF
- Immobile locato: -determinazione IRPEF su stessa base imponibile FRA oppure
  - tassazione su affitto lordo e abbattimento forfettario 15%

### **Tassazione plusvalenza da cessione:**

- tassabile in FRA ( 22/30 anni x esenzione).
- In ITA:
  - cessione nei 5 anni: tassazione piena ( no opzione imposizione sostitutiva essendo atto redatto da Notaio estero. Cred. Imposta x imposte Francesi ( solo IR o anche Prel Soc ?)
  - post- 5 anni: no tassazione in ITA, solo in FRA

## **A-POSSESSO DIRETTO PF**

### **IVIE ( 1.06%) e RW**

- Se disponibile su Prezzo acquisto ( Circ. 28/E del 2012)
- Valore di mercato
- Alternativa valeur cadastrale per Taxe Foncière x 160
- Credito d'imposta per Taxe Foncière ed IFI ( se dovuta)

## **B – POSSESSO TRAMITE SCI**

### **Tassazione reddito:**

- La SCI è trasparente in FRA
- In ITA nessun soggetto estero è considerato ( ad oggi) trasparente: ne partnership ne altri enti
- Quindi I redditi realizzati dalla SCI e distribuiti ai soci sono reddito di capitale ( dividendi) per i soci italiani che vengono tassati con il principio di CASSA.
- Legge delega del 2023 prevederebbe equiparazione fiscale società trasparenti ITA con quelle estere.  
Slittata a fine anno approvazione legge.  
Non penso tratterà anche aspetto IVIE .

## **B – POSSESSO TRAMITE SCI**

### **Tassazione plusvalenza**

- Parimenti la plusvalenza realizzata in FRA e ivi tassata per trasparenza sarà tassata in ITA come dividendo solo quando distribuita dalla SCI.
- Opportuno tenere adeguata contabilità per poter ricostruire finanziamenti soci ( il cui rimborso non ha un impatto fiscale)

### **IVIE ( 1.06%) e RW**

- L' IVIE non è dovuta in quanto si possiedono le quote della società estera.
- Le quote della SCI ed il finanziamento soci NON sono imponibili IVAFE
- Il Quadro RW va compilato indicando:
  - \* valore nominale quote SCI
  - \* valore finanziamento soci concesso

## **C – POSSESSO Sarl/SA FRA**

### **Tassazione reddito:**

- Si applicano le regole Francesi ( IS )
- Il socio Italiano dovrà dichiarare solo I dividendi quando saranno distribuiti

### **Tassazione plusvalenza**

- Idem

### **IVIE ( 1,06 % ) e RW**

- Non dovuta IVIE
- Non dovuta IVAFE perché trattasi di quote e non di azioni
- Il Quadro RW va compilato indicando:
  - \* valore nominale quote Sarl/SA ( ameno che sia quotata)
  - \* valore finanziamento soci concesso

## **D – POSSESSO TRAMITE Società Semplice ITA**

- Abbiamo parere del Bureau des Impots di Nizza che ci conferma che la SS è equiparata alle SCI ai fini reddituali. Confermato da rappresentanti fiscali francesi
- Non è consentito trasferimento sede legale da ITA a FRA delle SS, mentre fattibile vice-versa.

### **Tassazione reddito:**

- La SS è trasparente sia in fra che in ITA

### **Tassazione plusvalenza**

- Con I criteri delle SCI in FRA
- In ITA passati 5 anni no tax

### **IVIE ( 1,06 % ) e RW**

- Società semplice soggetta sia a IVIE che a compilazione RW

## **E – POSSESSO TRAMITE Srl ITA**

### **Tassazione reddito:**

- La Srl è soggetto IS in FRA sui redditi immobiliari  
Art. 7 c. 7: Deroga a principio SO se percepisce redditi dagli immobili ( Art. 6 c. 1 affitti) (Art. 13 Plusvalenze)
- Attenzione che non vi sia obbligo di aprire Stabile Organizzazione

### **Tassazione plusvalenza**

- Ordinaria IRES in ITA ed IS in FRA

### **IVIE ( 1,06 % ) e RW**

- IVIE non dovuta
- RW non dovuto

## **F – POSSESSO TRAMITE TRUST ITA**

La FRA non ha sottoscritto la Convenzione dell' AIA del 1 luglio 1985.

Quindi è complicato riuscire ad intestare immobili a TRUST e poi è difficile la gestione degli stessi e gli adempimenti fiscali.

**SCONSIGLIATO**